

Pubblicato il 07/10/2019

N. 01078/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01677/2019 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

**ha pronunciato la presente**

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale xxxxxxxxx, integrato da motivi aggiunti, proposto da

xxxxxxx., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Barraja e Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

**CONTRO**

- l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;  
- l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana;  
in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Villareale n. 6, sono per legge domiciliati;  
nei confronti

***e con l'intervento di ad adiuvandum:***

Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ragazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio degli avvocati Giovanni Barraja e Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

**per l'annullamento**

**previa sospensione dell'efficacia,**

*quanto al ricorso introduttivo*

- della nota prot. n. 20581 del 13.05.2019 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubblicata nella GURS n. 24 del 24 maggio 2019, nella parte in cui prevede che l'attestazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.P.Reg. n. 48/2012 s.m.i. (Regolamento recante

norme di attuazione dell'art. 105 comma 5 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11) “non va identificata con la “lettera di patronage”, bensì (come da dato testuale) con una vera e propria manifestazione di volontà, suddivisa in due parti distinte: la prima (più correttamente di natura dichiarativa) di <<disponibilità a finanziare l'iniziativa>> che ben può essere paragonata alla “dichiarazione di preliminare coinvolgimento” prevista in materia di appalti di opere pubbliche; la seconda (la vera e propria attestazione) di “sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo”, intendendosi in tal caso per “sviluppo” l'integrale realizzazione e la piena funzionalità dell'opera; ciò evidentemente in virtù di apposita analisi sia sul piano economico e finanziario di realizzazione dell'opera sia dei bilanci dell'impresa proponente.

- della medesima nota prot. n. 20581 del 13.05.2019 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubblicata nella GURS n. 24 del 24 maggio 2019 nella parte in cui prevede che l'attestazione: *“in argomento, che va resa “secundum legem” come sopra riportata, non può ammettere alcuna eccezione. Pertanto non potranno essere presi in considerazione dall'Amministrazione regionale o comunale enunciati difformi da quello sopra riportato ovvero dubitative o che, addirittura, escludano esplicitamente la funzione di garanzia dell'attestazione medesima.*

*Tuttavia, eventuali “lettere di patronage” se presentate da soggetti deputati a farlo (per esempio società controllate o capogruppo) potranno assumere semmai funzione di supporto e rafforzare la garanzia richiesta dall'attestazione sopra menzionata.*

*Si rappresenta, infine che l'attestazione/dichiarazione, a pena di inammissibilità, dovrà essere resa direttamente a questo Dipartimento o alle Amministrazioni comunali (in caso di PAS), dal legale rappresentante ovvero dirigente apicale o delegato (direttore di sede o filiale) dell'istituto bancario o finanziario, in formato digitale e sottoscritta digitalmente, ovvero in una delle altre forme previste dall'art. 65 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.(codice dell'amministrazione digitale)”.*

- della stessa nota prot. n. 20581 del 13.05.2019 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubblicata nella GURS n. 24 del 24 maggio 2019 nella parte in cui prevede “Si dispone, infine, che il suddetto documento venga rinnovato, nelle forme e contenuto di cui alla presente direttiva, in caso di avvio di procedimento di proroga dell'autorizzazione (di qualsiasi durata) ovvero di variante (di qualunque fattispecie), a pena di inammissibilità e conseguente mancato accoglimento della relativa istanza”.

- della “Lista di Controllo” della predetta nota prot. n. 20581 del 13.05.2019 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubblicata sulla pagina internet dell'Assessorato, nella parte in cui, nell'ultima versione conosciuta, NON prevede, che l'attestazione (rilasciata da Istituto di Credito o Società a tale scopo abilitata ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modifiche) sia resa anche attraverso: “lettera di patronage” di disponibilità a finanziare l’iniziativa e la sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo” così come previsto dall’art. 4 comma 1 lett. a) del D.P.Reg. n. 48/2012 s.m.i.

- della nota prot. n. 23546 del 03.06.2019 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ricevuta in pari data con ad oggetto “Richiesta documentazione”, con la quale l’Assessorato Energia, con riferimento all’istanza presentata ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale c.d. P.A.U.R.), all’Assessorato Territorio e Ambiente ha invitato la ricorrente a presentare autonoma istanza e “ad attivare presso questo Dipartimento la procedura per l’Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003”, e ad attenersi “scrupolosamente alla “Lista di Controllo” pubblicata sul sito del Dipartimento Energia ed in particolar modo alla Circolare n. 20581 del 13.05.2019, pubblicata nella GURS n. 24 del 24.05.2019”.

#### **NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO**

dell’obbligo dell’Assessorato del Territorio ed Ambiente di indire la conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e concludere il procedimento nei termini ivi previsti, con l’adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione e gestione del progetto, denominato “Parco Eolico Matarrocco”, della potenza complessiva pari a 30 megawatt, sito nel Comune di Marsala e Mazara del Vallo, in Provincia di Trapani e costituito da 10 Aerogeneratori, e da opere connesse e infrastrutture indispensabili.

*quanto al ricorso per motivi aggiunti*

della nota prot. n. 34413 del 14.08.2019 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’energia

Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana e dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, e vista la documentazione depositata;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’intervento *ad adiuvandum* dell’Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.);

Visto il decreto cautelare n. 928/2019;

Vista la documentazione depositata dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;

Uditi, alla camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2019, i difensori della ricorrente e dei resistenti Assessorati regionali, come da verbale;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare, le censure dedotte presentano profili di *fumus boni iuris*, avuto riguardo, in particolare, alla dedotta violazione dell'art. 27 bis del d. lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4, lett. a), del D.P. n. 48/2012, in quanto:

- l'art. 27 bis su indicato, relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR), disciplina un procedimento avente natura unitaria, che ricomprende tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, ivi compreso quello che deve essere rilasciato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (v. C.G.A., parere n. 93/2019);

- la gravata circolare del 13.05.2019 del predetto Assessorato, nel fare riferimento alla lettera di patronage quale documento ulteriore di mero supporto, pare porsi in contrasto con il tenore letterale dell'art. 4, lett. a), del D.P. n. 48/2012; e, d'altro canto, non risulta che il Dipartimento regionale dell'Energia abbia valutato in concreto i contenuti dell'attestazione presentata dalla ricorrente;

- l'Autorità competente per il PAUR (l'Assessorato territorio e Ambiente) – con nota datata 24.04.2019, di attivazione dell'*iter* ai sensi del citato art. 27 bis, indirizzata anche al Dipartimento regionale dell'Energia – ha dichiarato procedibile l'istanza presentata dalla ricorrente (v. nota prot. n. 27433 del 24.04.2019, allegata al ricorso);

Ritenuto che sussiste anche il *periculum in mora*, come allegato con il complessivo ricorso, avuto riguardo alle aste “a ribasso” di cui al D.M. 4 luglio 2019, alle quali la ricorrente intende partecipare;

Ritenuto, pertanto, che:

- va sospesa l'efficacia degli atti impugnati con il complessivo gravame e, per l'effetto, va ordinata la conclusione del procedimento, previa indizione della conferenza di servizi da parte dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 27 bis su indicato, e secondo le modalità e i termini previsti da tale disposizione;

- va fissata la data della discussione del merito del ricorso;

- le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte ricorrente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, sospende l'esecutività degli atti impugnati con il ricorso in epigrafe come integrato dai motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto:

- a) ordina la conclusione del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 27 *bis* del d. lgs. n. 152/2006, secondo quanto specificato in motivazione;
- b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 febbraio 2020, ore di rito;
- c) condanna i resistenti Assessorati al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

L'ESTENSORE

Maria Cappellano

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti